



CITTA' DI LERICI

PROVINCIA DELLA SPEZIA



COPIA

Data: 31-03-2017

C.C. N. 12

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: CONFERMA ALIQUOTE IMU E TASI ANNO 2017

L'anno duemiladiciassette, addì trentuno del mese di marzo alle ore 14:45, nella sala delle adunanze consiliari.

Previo l'esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente normativa vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in sessione Ordinaria seduta Pubblica. Dei predetti componenti il Consiglio Comunale sono presenti 16 come sotto specificato.

	Pres/Ass		Pres/Ass
PAOLETTI LEONARDO	P	BERNARDINI PILADE	P
SAISI LISA	P	CARNASCIALI MASSIMO	P
TORACCA LAURA	P	BINI RICCARDO	P
NARDONE LUISA	A	DE LUCA MARIA	P
RUSSO MARCO	P	ORNATI ANDREA	P
GIANSTEFANI CLAUDIA	P	FRESCO EMANUELE	P
MURO MARCO	P	PEROTTO DANIELE	P
MUSSI MANUELA	P	CARLI MICHAEL	P
BACCHINI WALTER	P		

ne risultano assenti 1 e presenti 16.

Assume la presidenza LEONARDO PAOLETTI in qualità di PRESIDENTE assistito dal SEGRETARIO GENERALE Alessandro Vespa.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

BACCHINI WALTER
CARNASCIALI MASSIMO
ORNATI ANDREA

Rilevate le presenze all'inizio della seduta (**ore 14.45**) risultano:

Consiglieri presenti: n. 16

Consiglieri assenti: n. 1 (Perotto)

Si dà atto della presenza in aula dell'assessore esterno Sammartano

Entra il Consigliere Perotto alle ore 15.00 (presenti 17)

Esce Nardone alle ore 12.25 (presenti 16)

Entra Nardone alle ore 15.30 (presenti 17)

Esce Toracca alle ore 15.30 (presenti 16)

Entra Toracca alle ore 15.36 (presenti 17)

Esce Nardone alle ore 15.36 (presenti 16)

Esce Carnasciali alle ore 15.41 (presenti 15)

Entra Carnasciali alle ore 15.44 (presenti 16)

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;*

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

VISTO il decreto legge n. 244 del 30/12/2016 che fissa al 31/03/2017 il termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno 2017 e le conseguenti tariffe e aliquote relative ai tributi;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che

dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RITENUTO pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle detrazioni applicabili nel 2017 nell'ambito dei singoli tributi TASI e IMU;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'**Imposta municipale propria (IMU)** per l'anno 2014 risulta basata su una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2013, che prevede:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e la riduzione del moltiplicatore per la determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228,;

CONSIDERATO tuttavia che, nella determinazione delle aliquote IMU 2017 si dovrà tenere conto della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata dall'art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

RICHIAMATA la legge n. 208/2015 alla quale si rimanda per tutti gli aspetti normativi di modifica della disciplina IMU e TASI ed in particolare l'art. 1 c.10 lett. b) secondo cui "le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'*articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.*

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta unica comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2017, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

CONSIDERATO che, con riferimento al **Tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, l'art. 1, comma 669 L. 147/2013, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. f) D.L. 16/2014 e dall'art. 1 comma 14 della legge n. 208/2015, prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013 e dell'art. 1 comma 28 della legge n. 208/2015, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, mentre per il 2017 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille, ferma restando la possibilità di mantenere, per l'anno 2017 e limitatamente agli immobili non esentati, la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e cioè pari allo 0,8 per mille;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, mentre con l'art. 1, comma 1 D.L. 16/2014 è stata prevista, per il 2014 e confermata negli anni successivi, la possibilità di superare tali limiti fino allo 0,8 per mille;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

CONSIDERATO che, sempre nel proprio regolamento, il Comune può prevedere l'introduzione, ai sensi dell'art. 1, comma 679 L. 147/2013 di specifiche riduzioni;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal Comune nel regolamento relativo all'anno 2015 e pari per il Comune di Lerici al 90%;

CONSIDERATO che, sempre nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che, con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l'applicazione del tributo, con particolare riferimento all'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

RITENUTO di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti così come previsti per l'anno 2017 in sede di bilancio 2017/2019:

Servizi indivisibili	Costi
Servizi istituzionali, generali e di gestione	€ 3.754.509,64
Ordine pubblico e sicurezza	€ 558.327,48
Istruzione e diritto allo studio	€ 622.100,27
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	€ 229.883,30
Politiche giovanili, sport e tempo libero	€ 24.601,54
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	€ 414.129,89
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	€ 279.679,42
Trasporti e diritto alla mobilità	€ 922.373,62
Soccorso civile	€ 73.368,31
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	€ 1.749.698,38
Sviluppo economico e competitività	€ 91.808,00
TOTALE	€ 8.720.479,85

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera *b*), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui servizi indivisibili, di poter procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2017, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, la legge di stabilità 2014 ha previsto che la riscossione dell'IMU e della TASI dovrà avvenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, o in unica soluzione entro il 16 Giugno di ciascun anno;

VISTI i Regolamenti comunali per l'applicazione dell'Imposta municipale propria adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 20.05.2014 e del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) adottato da deliberazione di Consiglio comunale del 20.05.2014 n. 25;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 20/05/2014 di approvazione delle aliquote IMU e TASI;

CONSTATATO, quindi, che l'adozione del presente atto rientra, sulla base delle previsioni normative, tra le competenze del Consiglio comunale;

VISTO l'art. 1 c. 26 della legge n. 208/2015 secondo cui al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria non hanno efficacia per l'anno 2016 le delibere che prevedono aumento di tributi e addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015 ad eccezione della tassa sui rifiuti;

VISTO l'art. 1 comma 42 della legge n. 232/2016 di proroga del blocco degli aumenti di aliquote e tariffe tributarie anche per l'anno 2017;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile, reso dal responsabile del Servizio Economico Finanziario ai sensi dell' art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con votazione resa nei modi e nelle forme di legge che ha avuto il seguente esito:

Presenti: n. 16
Assenti: n. 1 (Nardone)
Astenuiti: n. 0
Votanti: n. 16
Favorevoli: n. 16
Contrari: n. 0

DELIBERA

– di confermare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e detrazioni in relazione all'Imposta municipale propria (IMU) e al tributo sui servizi indivisibili (TASI), con efficacia dal 1° gennaio 2017:

	Aliquote IMU	Aliquote TASI	Totale
Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definito dall'art. 13 comma 2 D.L. 201/11, convertito con legge 214/2011 esclusi gli A/1, A/8, A9 (compresi immobili posseduti da anziani o disabili in istituto, cooperative edilizie a proprietà indivisa, fabbricati destinati ad alloggi sociali, immobile posseduto da personale delle Forze armate e Polizia, casa coniugale assegnata al	0	0	0

coniuge separato o divorziato)			
Aliquota per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4 ‰ Detrazione € 200,00	2,5 ‰ Detrazione € 125,00	6,5 ‰
Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale	0	1,00 ‰	1,00 ‰
Aliquota per gli immobili di civile abitazione dati in locazione con contratto registrato in cui vi risieda anagraficamente e vi dimori abitualmente un nucleo familiare o ad un soggetto che, in base all'Accordo di Londra del 19.06.1951 ratificato dall'Italia con legge 30.11.1955 n. 1335, risulti impossibilitato ad acquisire la residenza purché l'immobile venga destinato ad abitazione principale dello stesso, secondo quanto disposto dall'art. 8 del Regolamento vigente IMU	4,6 ‰	2,5 ‰	7,1 ‰
Aliquota per gli immobili di proprietà di ARTE (ex IACP) adibite ad abitazione principale (cosiddetti alloggi popolari) degli assegnatari.	4 ‰ Detrazione € 200,00	2,5 ‰	6,5 ‰
Aliquota per gli immobili civili concessi ad uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale entro il secondo grado di parentela ivi residenti e abitualmente dimoranti, secondo quanto disciplinato dall'art. 7 del Regolamento vigente IMU	4,6 ‰	2,5 ‰	7,1 ‰
Aliquota per gli immobili, diversi dalle unità abitative, nei quali venga effettivamente svolta un'attività artigiana, commerciale e	7,6 ‰	2,5 ‰	10,1 ‰

produttiva di beni e servizi secondo quanto disposto dall'art. 9 del Regolamento vigente IMU			
Fabbricati costruiti dalle imprese costruttrici , destinati alla vendita non locati ai sensi del D.L. 102/2013 (c.d Beni merce)	0	2,5 ‰	2,5 ‰
Aliquota per tutti gli altri fabbricati e aree fabbricabili	10,6 ‰	0,8 ‰	11,4 ‰

- di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2017, la **detrazione IMU** per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di **€ 200,00**;
- di confermare per l'anno 2017 la **detrazione ordinaria TASI** sull'abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9, nell'importo di **€ 125,00**;
- di confermare, ai sensi dell'art. 1, comma 681 della legge 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale del 90%
- di confermare l'applicazione della maggiorazione TASI dello 0,8 per mille nei casi indicati nel sopra indicato elenco;
- di confermare l'aliquota TASI del 2,5 per mille da applicarsi ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita;
- di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2017 con la TASI è pari al 16,15 per cento.
- di inviare il presente provvedimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze, così come previsto dall'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011.
- di dichiarare con voti n. 16 favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti , il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 data l'urgenza di provvedere.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
F.to Alessandro Vespa
PAOLETTI

IL PRESIDENTE
F.to LEONARDO

C.C. N. 12 del 31-03-2017

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU E TASI ANNO 2017

PARERE: IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio esprime, parere **Favorevole** sotto il profilo della regolarità tecnica.

Lerici, 20-03-2017

Il Responsabile del Servizio
F.to SERIO KATIA

PARERE: IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime, su attestazione del Responsabile del procedimento e per quanto di competenza, parere **Favorevole** sotto il profilo della regolarità contabile.

Lerici, 20-03-2017

Il Responsabile del Servizio
F.to SERIO KATIA

